

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 19 DEL 24.3.2026

**VISTA** la nota aggiuntiva al referto del Torneo Esordienti svoltosi in data 21.02.2026 a Piove di Sacco, trasmessa per competenza a questo Ufficio;

**RILEVATO CHE** dalla suddetta nota emerge quanto segue:

1. Un atleta ha partecipato a un incontro nell'ambito del Torneo Esordienti, riportando successivamente una squalifica con conseguente perdita del match.
2. La sanzione tecnica della squalifica è stata determinata dalla violazione dei requisiti di partecipazione al torneo, i quali, secondo la Circolare n. 1 richiamata nella nota, precludono l'iscrizione ad atleti che abbiano già disputato gare in altre discipline da combattimento, incluso il Light Contact.
3. La stessa nota aggiuntiva attesta in modo esplicito che la società di appartenenza dell'atleta aveva "regolarmente segnalato l'attività di Light Contact" in fase di iscrizione, adempiendo quindi con diligenza e trasparenza ai propri oneri informativi.
4. La partecipazione irregolare dell'atleta è stata causata da una "dimenticanza amministrativa della segreteria del CR Veneto", che ha omesso di annotare l'informazione fornita dalla società, consentendo così l'erronea iscrizione.
5. Il medesimo documento conclude attribuendo la responsabilità dell'accaduto esclusivamente alla segreteria del Comitato Regionale, escludendo esplicitamente profili di responsabilità in capo alla società, al tecnico e al Commissario di Riunione.

### CONSIDERATO CHE

L'articolo 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva definisce l'illecito disciplinare come "qualsiasi violazione" delle norme federali commessa con "dolo o colpa". La sussistenza di un illecito disciplinare punibile richiede, pertanto, non solo la violazione oggettiva di una norma, ma anche la presenza dell'elemento soggettivo, doloso o colposo, in capo al soggetto incolpato.

Nel caso di specie, sebbene si sia verificata una violazione oggettiva delle norme di partecipazione al Torneo Esordienti, gli atti a disposizione, e in particolare la "Nota Aggiuntiva a Referto", dimostrano inequivocabilmente l'assenza di qualsiasi profilo di dolo o colpa da parte della società e, di conseguenza, dell'atleta tesserato.

La società ha agito in modo proattivo e corretto, segnalando la condizione ostativa alla partecipazione. La condotta della società affiliata appare dunque conforme ai principi di lealtà e correttezza richiamati dall'art. 54 del Regolamento di Giustizia. L'errore che ha portato alla partecipazione irregolare è, per stessa ammissione dell'estensore della nota, da imputarsi a un'omissione amministrativa di un organo federale territoriale, e non a una condotta elusiva o negligente degli odierni.

Di conseguenza, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere un'accusa in giudizio, in quanto il fatto, per come si è verificato, non costituisce illecito disciplinare imputabile alla società o all'atleta. La sanzione tecnica della squalifica ha già esaurito gli effetti della violazione sul piano del risultato sportivo.

Ai sensi dell'art. 43, comma 5, del Regolamento di Giustizia, l'archiviazione è disposta, tra l'altro, quando "gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio" o "il fatto non costituisce illecito disciplinare".

Pertanto, si ritiene che allo stato degli atti non sussistano gli estremi per l'adozione di provvedimenti sanzionatori.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 43, 46 e 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.P.I.

**DISPONE**

il non luogo a procedere per archiviazione in quanto il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Massimo Vannini

